

Repertorio n. 6400

Raccolta n.3852

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di giugno, in
Roma e nel mio studio, alle ore 12 (dodici) e 55 (cinquanta-
cinque) minuti.

10 giugno 2016

Innanzi a me dottoressa **MATILDE COVONE** notaio in Roma con studio in Via Ravenna n. 15, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della associazione "**NANA ONLUS**" con sede in Roma,
Via Giovanni da Procida n. 18, Codice Fiscale 97878720586
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli articoli 3, 4, 5, del vigente statuto sociale ed approvazione del nuovo statuto sociale in sostituzione di quello attualmente vigente;
- 2) delibere connesse ed consequenziali.

E' PRESENTE

- CAPONE DONATELLA, nata a Napoli il 24 dicembre 1961, quale Presidente dell'associazione e legale rappresentante della stessa.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 4
12/06/2016
18058/16
Registrato in data 12/06/2016
al n°



verbale.

scale

Aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue.

-- che

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza

sident

dell'assemblea il Presidente CAPONE DONATELLA, la quale

sua pe

CONSTATATO

- BUBB

- che in proprio o per deleghe che previo controllo della lo-

dice fi

ro regolarità rimarranno acquisite agli atti sociali sono

- TREZ

presenti tutti gli associati signori:

scale T

-- MARTINI GIUSEPPE, nato a Fuscaldo (CS) il 27 luglio 1950,

il tutt

codice fiscale MRT GPP 50L27 D828W;

gli int

-- MARTINI SIMONE, nato a Napoli il 1° ottobre 1994, codice

validame

fiscale MRT SMN 94R01 F839X;

litaria

-- CAPONE MAURIZIO, nato a Napoli il 17 gennaio 1964, codice

Il Presi

fiscale CPN MRZ 64A17 F839P;

l'ordine

-- MARTINI MARCELLO, nato a Fuscaldo (CS) il 29 gennaio 1952,

re gli a

codice fiscale MRT MCL 52A29 D828D;

tuendoli

-- MARTINI MARIA BEATRICE, nata a Fuscaldo (CS) il 9 gennaio

integralm

1954, codice fiscale MRT MBT 54A49 D828K;

-- ALBANO BARBARA, nata a Napoli il 20 settembre 1975, codice

fiscale LBN BBR 75P60 F839T;

-- ALBANO ROBERTO, nato a Napoli il 2 gennaio 1979, codice

La "NANA

fiscale LBN RRT 79A02 F839T;

rietà soci

-- CHIULLI VALENTINA, nata a Napoli il 15 dicembre 1989, co-

di obietti

dice fiscale CHL VNT 89T55 F839C;

ticolarmen

-- MARTINI DANIELE, nato a Roma il 24 giugno 1977, codice fi-

familiare

scale MRT DNL 77H24 H501Z;

-- che dell'organo amministrativo sono presenti oltre al Presidente signora **CAPONE DONATELLA**, sopra generalizzata, nella sua persona i signori:

- **BUBBIO ANNA MARIA**, nata ad Alba (CN) il 30 giugno 1953, codice fiscale BBB NMR 53H70 A124X, Consigliere;

- **TREZZINI FABIO**, nato a Roma il 15 gennaio 1954, codice fiscale TRZ FBA 54A15 H501H, Consigliere;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato dalla signora **CAPONE DONATELLA**, rimarrà allegato in atti dell'associazione.

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea nella sua forma totalitaria ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente prendendo la parola sul primo punto posto all'ordine del giorno espone ai soci l'opportunità di modificare gli articoli 3, 4, 5 del vigente statuto sociale sostituendoli con il testo che qui di seguito si riporta

integralmente:

"Art. 3

Finalità

La "NANA ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale e precisamente a favore



delle seguenti categorie di soggetti: disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi, immigrati non abbienti."

"Art. 4

Attività

Per realizzare le suindicate finalità l'Associazione "NANA ONLUS" eserciterà esclusivamente le seguenti attività a favore dei soggetti meglio indicati al precedente articolo:

1. realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale;
2. realizzazione e sostegno di progetti di formazione culturale professionale e di inserimento lavorativo;
3. messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
4. messa a disposizione di assistenza sanitaria;
5. attività di beneficenza finalizzata al sostegno di fondazioni ed enti di ricerca nei limiti dalla normativa vigente;
6. partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

In via esemplificativa e non tassativa e comunque quali attività connesse e correlate al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà:

- promuovere e divulgare le proprie finalità mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari banchetti informativi, mostre e pubblicazioni;

1. Possono

-- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione

volta alla raccolta di fondi da destinare alle finalità isti-

tuzionali;

-- raccogliere, occasionalmente, fondi mediante banchetti

promozionali, feste di beneficenza, eventi e manifestazioni;

-- istituire premi e borse di studio;

-- collaborare nella creazione di progetti con altri enti o

associazioni che condividano le medesime finalità;

nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia,

pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettrono-

nico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di

convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di

quotidiani;

-- svolgere attività di formazione di educatori ed operatori

scolastici, socio-culturali e socio-sanitari per l'assistenza

ed il sostegno di disabili fisici e psichici, tossicodipen-

denti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, mi-

nori abbandonati, profughi ed immigrati non abbienti.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie di cui al comma 5 articolo 10

legge 460/1997."

"Art. 5

Soci

1. Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che

ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo

terzi

e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia
all'interno che all'esterno dell'associazione.

8. Si

rosita

2. I soci si dividono in quattro categorie: i soci fondatori,
i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

provat

glio e

3. Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto co-
stitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche

9. In

contri

sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme

10. Le

nanze.

ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci

di lux

e tota

fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio

di lux

direttivo nonché il controllo interno delle attività svolte

dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizza

11. I

gli ic

zione delle principali finalità associativa.

volont

4. Soci ordinari: sono le persone fisiche o morali che condi-

videndo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collabo-

inizia

ritto

rare al loro conseguimento.

12. I

5. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accetta-

zione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3

nomanza

(tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo e con il relati-

ciazion

forme

vo versamento della quota stabilita annualmente dall'Assem-

rali e

blea dei soci.

rali e

6. I soci ordinari godono assieme ai soci fondatori del di-

13. Le

nee, s

ritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associa-

ticolo

tivi.

possoco

7. I diritti degli associati non possono essere trasmessi ai

possoco

irettivo	terzi neanche per causa di morte.
vile sia	8. Si perde la qualità di socio per recesso, dimissione, morosità (due annualità consecutive), e indegnità pubblicamente provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consiglio direttivo.
ndatori, atto co- cariche	9. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.
insieme ai soci consiglio svolti realizza- e condi- collabo- accetta- entro 3 relati- l'Assem-	10. Le prestazioni fornite dagli aderenti in termini di finanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).
	11. I soci sostenitori sono tutte le persone che, aderendo agli ideali statutari dell'Associazione, accettano di offrire volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle iniziative statutarie. I soci sostenitori non godono di diritto di eleggibilità.
	12. I soci onorari sono tutte quelle persone di speciale riconoscenza sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Associazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, culturali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.
del di- associa- nessi ai	13. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e spontanee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal benefi-



ciario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla "NANA ONLUS" le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della spesa.

14. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA ONLUS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, comma).

15. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le finalità statutarie, operano per il perseguitamento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative prerogative.

16. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea."

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

-- di modificare così come proposto dal Presidente gli articoli 3, 4 e 5 del vigente statuto sociale, approvando gli stessi nel testo letto dal Presidente e precisamente:

e dal- "Art. 3

'atti- **Finalità**

gior- La "NANA ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solida-
rietà sociale a favore di categorie di soggetti in condizioni

forma di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche par-

i rap- ticolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico

"NANA familiare o di emarginazione sociale e precisamente a favore

, com- delle seguenti categorie di soggetti: disabili fisici e psi-

chici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non

ti" ad autosufficienti, minori abbandonati, profughi, immigrati non

e tut- abbienti.

ondo le "Art. 4

esse, **Attività**

lative Per realizzare le suindicate finalità l'Associazione "NANA

e sono ONLUS" eserciterà esclusivamente le seguenti attività a favo-

re dei soggetti meglio indicati al precedente articolo:

; per- 1. realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione eco-
nomica e culturale;


esse- 2. realizzazione e sostegno di progetti di formazione cultu-
ampia rale professionale e di inserimento lavorativo;

ità 3. messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;

arti- 4. messa a disposizione di assistenza sanitaria;

do gli 5. attività di beneficenza finalizzata al sostegno di fonda-
zioni ed enti di ricerca nei limiti dalla normativa vigente;

6. partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso



della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

In via esemplificativa e non tassativa e comunque quali attività connesse e correlate al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà:

-- promuovere e divulgare le proprie finalità mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari banchetti informativi, mostre e pubblicazioni;

-- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione volta alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;

-- raccogliere, occasionalmente, fondi mediante banchetti promozionali, feste di beneficenza, eventi e manifestazioni;

-- istituire premi e borse di studio;

-- collaborare nella creazione di progetti con altri enti o associazioni che condividano le medesime finalità;

-- nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

-- svolgere attività di formazione di educatori ed operatori scolastici, socio-culturali e socio-sanitari per l'assistenza ed il sostegno di disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi ed immigrati non abbienti.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie di cui al comma 5 articolo 10 legge 460/1997."

"Art. 5

Soci


1. Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

2. I soci si dividono in quattro categorie: i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

3. Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio direttivo nonché il controllo interno delle attività svolte dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizzazione delle principali finalità associativa.

4. Soci ordinari: sono le persone fisiche o morali che condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collaborare al loro conseguimento.

5. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3



(tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo e con il relati-

ciazione

vo versamento della quota stabilita annualmente dall'Assem-

forme u

blea dei soci.

rali ed

6. I soci ordinari godono assieme ai soci fondatori del di-

13. Le

ritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associa-

nee, se

tivi.

ticolo

7. I diritti degli associati non possono essere trasmessi ai

possono

terzi neanche per causa di morte.

ciario.

8. Si perde la qualit di socio per recesso, dimissione, mo-

la "NAN

rosit (due annualit consecutive), e indegnit pubblicamente

vit p

provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consi-

ni dall

glio direttivo.

14. La

9. In caso di perdita della qualit di socio le quote ed i

di rabi

contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

porto

10. Le prestazioni fornite dagli aderenti in termini di fi-

ONLUS"

nanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine

ma).

di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1)

15. L'A

e totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).

alcuni

11. I soci sostenitori sono tutte le persone che, aderendo a-

te le i

gli ideali statutari dell'Associazione, accettano di offrire

finalit

volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle

pur nc

iniziativa statutarie. I soci sostenitori non godono di di-

preroga

ritto di eleggibilit.

16. Il

12. I soci onorari sono tutte quelle persone di speciale ri-

volte

nomanza sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Asso-

tanto

elati-	ciazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie
Assem-	forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, culturali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.
el di-	13. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e spontanee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non
socia-	possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla "NANA ONLUS" le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della spesa.
ssi ai	14. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA ONLUS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, comma).
ed i	15. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative prerogative.
Consi-	16. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà esse-
one.	
di fi-	
a fine	
ma 1)	
ndo a-	
ffrire	
delle	
li di-	
re ri-	
"Asso-	

re temporanea.";

-- di approvare articolo per articolo il nuovo testo di statuto sociale che, coordinato con le modifiche sopra deliberate, di seguito si riporta integralmente:

S T A T U T O

dell'Associazione "NANA ONLUS"

Art. 1

Costituzione, sede, natura

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Giovanni da Procida n.18; può avere succursali in altri luoghi diversi da quello della sede legale purchè in Italia o in altro paese dell'Unione Europea o in Canada o negli Stati Uniti d'America.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e aperta al contributo delle istituzioni civili; assume la figura giuridica delle associazioni di fatto e non persegue finalità di lucro quale ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale,

ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (G.U. del 2 gennaio 1998, suppl. n. 1)

2. La "NANA ONLUS" è un ente non lucrativo di utilità sociale, non ha scopo di lucro neanche indiretto; è non confessionale ed apolitica; nello svolgimento delle sue attività, è sottomessa alle leggi nazionali dello Stato italiano e di ogni altro paese dove può avere una succursale.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione "NANA ONLUS" è fissata al 31
dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con la firma di tutti i soci fondatori.

Art. 3

Finalità

La "NANA ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale e precisamente a favore delle seguenti categorie di soggetti: disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, profughi, immigrati non abbienti.

Art. 4

Attività

Per realizzare le suindicate finalità l'Associazione "NANA ONLUS" eserciterà esclusivamente le seguenti attività a favore dei soggetti meglio indicati al precedente articolo:

1. realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale;
2. realizzazione e sostegno di progetti di formazione culturale professionale e di inserimento lavorativo;
3. messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;



4. messa a disposizione di assistenza sanitaria;

5. attività di beneficenza finalizzata al sostegno di fondazioni ed enti di ricerca nei limiti dalla normativa vigente;

6. partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.

In via esemplificativa e non tassativa e comunque quali attività connesse e correlate al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà:

- promuovere e divulgare le proprie finalità mediante incontri pubblici, conferenze, lezioni, incontri nelle scuole, seminari banchetti informativi, mostre e pubblicazioni;
- promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione volta alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- raccogliere, occasionalmente, fondi mediante banchetti promozionali, feste di beneficenza, eventi e manifestazioni;
- istituire premi e borse di studio;
- collaborare nella creazione di progetti con altri enti o associazioni che condividano le medesime finalità;
- nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- svolgere attività di formazione di educatori ed operatori

scolastici, socio-culturali e socio-sanitari per l'assistenza

di fonda- ed il sostegno di disabili fisici e psichici, tossicodipen-

vigente; denti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, mi-

soccordo nori abbandonati, profughi ed immigrati non abbienti.

li. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

uali atti- tipiche delle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse diretta-

scopo so- mente connesse e accessorie di cui al comma 5 articolo 10

legge 460/1997.

Art. 5

Soci

1. Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che

ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo

e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia

all'interno che all'esterno dell'associazione.

2. I soci si dividono in quattro categorie: i soci fondatori,

i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

3. Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto co-

stitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche

sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme

ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci

fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio

direttivo nonché il controllo interno delle attività svolte

dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizza-

zione delle principali finalità associativa.

4. Soci ordinari: sono le persone fisiche o morali che condi-



videndo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collaborare al loro conseguimento.

5. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3 (tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo e con il relativo versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

6. I soci ordinari godono assieme ai soci fondatori del diritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associativi.

7. I diritti degli associati non possono essere trasmessi ai terzi neanche per causa di morte.

8. Si perde la qualità di socio per recesso, dimissione, moralità (due annualità consecutive), e indegnità pubblicamente provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consiglio direttivo.

9. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

10. Le prestazioni fornite dagli aderenti in termini di finanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).

11. I soci sostenitori sono tutte le persone che, aderendo agli ideali statutari dell'Associazione, accettano di offrire volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle

collabo- imiziative statutarie. I soci sostenitori non godono di di-
ritto di eleggibilità.

accetta- 12. I soci onorari sono tutte quelle persone di speciale ri-
entro 3 momanza sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Asso-
relati- ciazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie
l'Assem- forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, cultu-
rali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.

del di- 13. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e sponta-
associa- nee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 ar-
ticolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non
messi an- possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal benefi-
ciario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dal-
one, mo- la "NANA ONLUS" le spese effettivamente sostenute per l'atti-
camente vità prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) gior-
1 Consigli- ni dalla data della spesa.

ote ed i 14. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma
azione. di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rap-
porto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA
di fi- ONLUS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, com-
enza fine ma).

comma 1) 15. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad
3). alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tut-
tendo a- te le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le
offrire finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse,
e delle pur non assumendo la qualità di socio con le relative



prerogative.

16. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

1. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7

Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8

Organigramma

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio direttivo;

c) Il Presidente;

d) il Presidente Onorario se nominato;

f) I Revisori dei conti se nominati.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di

3 (tre) anni. Ai soci che ricoprono cariche associative gra-

tuitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute nell'e-

spletamento dei loro incarichi.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. Organo supremo dell'Associazione, l'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci e dei partecipanti;



- deliberare i bilanci preventivi e consuntivi (entro il 30 giugno di ogni anno);
- approvare le quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;
- approvare i regolamenti associativi;
- deliberare in caso di dimissioni di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare in caso di scioglimento dell'associazione o di una succursale.

3. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Al consiglio

4. Ogni socio ordinario ha un voto.

5. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione, tenendo conto dei criteri basati sulle qualità umane e l'esperienza professionale alla luce delle finalità statutarie dell'Associazione, liberamente valutabili da parte di ogni socio in coscienza propria.

6. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un

ro il 30 altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

ndatori e 7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

sue modi- 8. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente in seduta straordinaria, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

i membri 9. L'Assemblea viene convocata con avviso scritto portato a conoscenza dei soci per e-mail o per raccomandata con avviso di ritorno o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

ione con L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del sentati; giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare nonchè l'eventuale giorno per la seconda convoca- zione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

per gli 10. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima seduta con la presenza di as- sociati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci pre- senti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

dei cri- 11. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle pro- ssonale poste di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'As- e, libe- nza pro- ea da un



sociazione

12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle deliberare assembleari e di averne copia.

13. Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari e resta in carica per la durata di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

2. Sono membri del Consiglio direttivo:

- Il Presidente Onorario se nominato;
- Il Presidente;
- I Consiglieri.

3. I compiti del Consiglio direttivo sono:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali;
- deliberare, inoltre, l'adesione dei nuovi associati; spettano comunque al Consiglio Direttivo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea dei soci;

- stabilire i criteri per gli incarichi tecnici; fissare il
numero, i compiti e i rimborsi spese dei collaboratori tecnici esterni.

4. Modalità di svolgimento delle attività del Consiglio Direttivo:

- il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso;
- in caso di dimissioni e di assenza prolungata, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del socio dimissionario alla prima riunione;
- in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Gli incarichi del Consiglio Direttivo sono volontari e quindi non sono retribuiti in nessun caso; salvo provata necessità e secondo le possibilità dell'Associazione, l'interessato può ricevere un rimborso spese il quale deve essere documentato.

Art. 11

Il Presidente

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di esecuzione ordinaria

o straordinaria e di coordinamento generale di tutte le attività all'interno ed all'esterno dell'Associazione in sede ordinaria e straordinaria.

2. Il Presidente è il Rappresentante legale dell'Associazione presso i terzi; rimane in carico per una durata di tre anni fino a revoca o dimissioni per giusta causa da parte dell'Assemblea dei soci; e può essere rieletto.

3. Il Presidente è il primo organo esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo che ne cura ogni fase attuativa; il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci in via ordinaria o straordinaria.

4. L'incarico del Presidente non è retribuito.

Art.12

Presidente Onorario

Può essere nominato un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della

e le atti- quota sociale.

n sede or- Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assem-
blee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associati-
sociazione wa.

i tre anni Art. 13

e dell'As- **Revisori dei Conti**

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone iscritte
decisioni nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei Conti
nativa; il che dura in carica per tre anni. Il Revisore ha accesso, in
qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazio-
traordina- ne, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilan-
cio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione
del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla
sua nomina e può essere rieletto.


Direttivo Ove la legge lo richieda, l'Assemblea nominerà un Collegio
dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con
corre pos- funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Regi-
are lustro stro dei Revisori Contabili.

ità morali Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina
Onorario stabilita per il Revisore dei Conti.

Art. 14

è eleggi- **I lavoratori dipendenti**

nto della 1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-



lersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le sue attività statutarie.

2. I lavoratori assunti non possono in alcun modo far parte degli associati dell'Associazione medesima.

Art. 15

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati
- b) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati;
- e) da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi privati o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a produrre necessari fondi utili alle sue finalità;
- f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Art. 16

L'Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto

consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate
accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste
da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'
l'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo
a quello cui il consuntivo si riferisce.

3. E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge (D.L. n. 460/1997, articolo 10, comma 1).

Art. 17

Bilancio e rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente i rendiconti, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà con le maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dall'Assemblea dei soci.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di

recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione


1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Rinvii

1. Per tutto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa regionale sulle Associazioni di volontariato ed al Decreto Legislativo n. 460/97; tornano applicabili le agevolazioni di cui l'articolo 8 della Legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.



2. A decidere per eventuali controversie è competente il Foro

sociali di Roma."

é pren- Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo
lettori la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
13 (tredici) E 25 (venticinque) minuti.

Del presente atto in parte scritto con sistemi elettronici da
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su
'Assem- otto fogli per trentadue facciate ho dato lettura, al compa-
uno o rente che l'approva.

Sottoscritto alle ore 13 (tredici) e 30 (trenta) minuti.

azione FIRMATO. DONATELLA CAPONE

ituzio- MATILDE COVONE Notaio - sigillo

tilità,
, comma
modifi- La presente copia, composta di fogli ~~reduci~~ è conforme
Statuto all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia
di vo- per uso consentito dalla legge.

Roma, 16 luglio 2016



Matilde Covone